



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 dicembre 2020  
(OR. en)

13533/20

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2020/0344 (NLE)

---

---

UK 90

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo

---

**DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>1</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>2</sup> ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso che si applicano ai cittadini dell'Unione, si devono applicare ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti ("accordi corrispondenti") con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore degli accordi corrispondenti, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1 dell'accordo di recesso ("comitato misto") deve fissare la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (4) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia<sup>1+</sup> e con la Confederazione svizzera<sup>2++</sup> applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia<sup>3</sup> e con la Confederazione svizzera<sup>4</sup> applicabili ai cittadini dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Decisione n. ... del Comitato misto SEE, del ..., che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE.

<sup>+</sup> GU: completare la corrispondente nota a piè di pagina.

<sup>2</sup> Decisione n. .../... del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del ..., che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L ...).

<sup>++</sup> GU: completare la corrispondente nota a piè di pagina.

<sup>3</sup> Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

<sup>4</sup> Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

- (5) In considerazione della data di entrata in vigore prevista degli accordi corrispondenti e onde evitare lacune di tutela dei cittadini interessati dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicheranno ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso sia il 1° gennaio 2021.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, non appena il Regno Unito e l'Unione avranno notificato la data di entrata in vigore dei rispettivi accordi corrispondenti riguardo alla data in cui le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso si applicheranno ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso per quanto riguarda una decisione da adottare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2020 DEL COMITATO MISTO  
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO  
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA  
E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**del...**

**che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda,  
del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione  
svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>1</sup> ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

---

<sup>1</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.
- (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo.



- (3) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia<sup>1</sup> e con la Confederazione svizzera<sup>2</sup> applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia<sup>3</sup> e con la Confederazione svizzera<sup>4</sup> applicabili ai cittadini dell'Unione.
- (4) Avendo il Regno Unito e l'Unione notificato la data di entrata in vigore degli accordi di cui al considerando 3, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso sia il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione n. ... del Comitato misto SEE, del ..., che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE.

<sup>2</sup> Decisione n. .../... del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del ..., che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L ...).

<sup>3</sup> Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

<sup>4</sup> Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

*Articolo 1*

La data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso è il 1° gennaio 2021.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto*

*I copresidenti*

---